



COMUNE DI COMO

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA COSTITUZIONE E IL RIPARTO DEL “FONDO RISORSE DECENTRATE” DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO 2021 SOTTOSCRITTA IL 15/12/2021

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

Modulo 1 – Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	15 dicembre 2021
Periodo temporale di vigenza	Anno 2021
Composizione della delegazione trattante	<i>Parte datoriale:</i> Presidente Dott. Giuseppe Locandro – Segretario Generale Componenti Dott. Raffaele Buononato – Dirigente Settore Servizi Finanziari e Società Partecipate Dott. Donatello Ghezzi – Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali – Gabinetto – Risorse Umane <i>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione e firmatarie:</i> FP CGIL, CISL FP, UIL FPL.
Soggetti destinatari	Personale non dirigenziale
Materie trattate dal contratto integrativo	“Fondo risorse decentrate” del personale dipendente per l’anno 2021
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. Certificazione del Collegio dei revisori dei Conti in data _____. Eventuali rilievi: _____.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria Il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021 e il Piano delle Performance per il triennio 2021/2023 sono stati approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 24/06/2021
	Il Piano Comunale di Prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023 è stato aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 25/03/2021 e ricomprende l’apposita Sezione II-Trasparenza.
	È stato assolto l’obbligo di pubblicazione ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 11 del dlgs. n. 150/2009
Eventuali osservazioni:	La Relazione sulla Performance per l’anno 2020 è stata validata dal Nucleo Indipendente di Valutazione in data 18/08/2021 ed approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 228 del 25/08/2021.

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

L'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sottoscritta il 15 dicembre 2021 è così strutturata:

PARTE PRIMA: COSTITUZIONE E RIPARTO DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

- Art.1 - Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo
- Art.2 – Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018
- Art.3 – Modificazione della disciplina del servizio di pronta reperibilità
- Art.4 – Progressioni economiche orizzontali per l'anno 2021
- Art.5 – Destinazione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021

PARTE SECONDA: INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO

Art.6 - Incentivi Economici al personale educativo degli Asili Nido per l'anno 2021 – art. 31, comma 5, CCNL 14/09/2000

PARTE TERZA: INCENTIVI ECONOMICI E COSTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE

- Art.7-Incentivazione di obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale: rafforzamento dei servizi di polizia stradale ed a tutela della sicurezza urbana, periodo luglio-dicembre 2021 e dei servizi di polizia stradale a protezione dell'utenza debole, periodo settembre–dicembre 2021 – deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 01/07/2021 - RINVIO ALL'ALLEGATO N. 1)
- Art.8 - Protocollo d'Intesa Previdenza Complementare

Dichiarazione congiunta n. 1

—

PARTE PRIMA: COSTITUZIONE E RIPARTO DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

Art. 1 - Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

L'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo disciplina le modalità di costituzione e utilizzo del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, per l'anno 2021 richiamando integralmente il CCDI stipulato in data 22/01/2019 per la parte normativa.

Il citato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo ha valenza normativa con effetto dal 1° gennaio 2019 e conserva la sua fino alla stipulazione di un successivo contratto integrativo, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del CCNL 21/05/2018 o fino all'entrata in vigore di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo 1 dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sottoscritta il 15 dicembre 2021.

Art. 2 – Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018

L'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo rinvia alla determinazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Società Partecipate, R.G. 2974/2021, esecutiva dal 14/12/2020, di costituzione del “Fondo risorse decentrate” per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 67 CCNL 21/05/2018 il cui ammontare complessivo è quantificato in € **2.134.500,00**.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'art. 2 dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sottoscritta il 15 dicembre 2021.

Art. 3 – Modificazione della disciplina del servizio di pronta reperibilità

L'articolo stabilisce, ai sensi di quanto previsto all'art. 24, comma 4, CCNL 21/05/2018, di elevare il limite massimo di 6 periodi di reperibilità esigibili mensilmente dal personale, intesi come periodi massimo di 24 ore ciascuno, nonché la possibilità di elevare la misura dell'indennità di reperibilità fino ad un massimo di € 13,00 per 12 ore di prestazione. Conseguentemente l'art. 9, comma 2, del CDI sottoscritto il 22.01.2019 è integralmente sostituito come segue:

“Art. 9 bis – Reperibilità.

- 1. A decorrere dall'anno 2021, il servizio di pronta reperibilità è remunerato con la somma di € 13,00 per ogni 12 ore.*
- 2. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 8 periodi di massimo 24 ore al mese.*
- 3. Per quanto non disciplinato trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 del CCNL 21/05/2018”.*

La disciplina contrattuale di riferimento è prevista:

- in relazione alle materie oggetto di contrattazione integrativa per quanto previsto all'art. 7, comma 4, lettere i) e k), CCNL 21/05/2018: *“l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1” e “l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile”;*
- All'art. 24, comma 4 CCNL 21/05/2018 commi 1, 3 e 4:
*“1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
(..) 3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell'indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13,00 (...)”;*

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'art. 3 dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sottoscritta il 15 dicembre 2021.

Art. 4 – Progressioni economiche orizzontali per l'anno 2021

Per quanto già previsto all'art. 13, comma 1, del CCDI sottoscritto il 22/01/2019, l'articolo 4 dell'Ipotesi contrattuale prevede, in concomitanza con la cessazione degli effetti del recupero operato per contestata violazione dei vincoli della contrattazione integrativa in anni precedenti, la destinazione della somma pari a circa 120.000,00 euro al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, confermando i criteri e la metodologia già condivisi in occasione dell'applicazione dell'istituto nell'annualità 2019.

Il citato articolo 13 CCDI 22/01/2019, disciplina i criteri dell'istituto della progressione orizzontale per il triennio 2019 - 2021 tenuto conto che la ripartizione delle risorse destinate alla progressione orizzontale tra le diverse categorie giuridiche interviene in base alla somma complessiva dei trattamenti tabellari acquisiti dai dipendenti in ciascuna categoria. La metodologia applicativa dell'istituto condivisa nel 2019 con le OO.SS. e RSU garantisce a tale fine una distribuzione tendenzialmente equilibrata delle progressioni all'interno delle diverse categorie.

La disciplina contrattuale di riferimento si rinviene ai seguenti articoli del CCNL 21/05/2018:

- art. 7, comma 4 lettera c), in relazione alla specifica materia oggetto di contrattazione integrativa: *“i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche”;*
- art. 16 - Progressione economica all'interno della categoria;
- art. 67 - Fondo risorse decentrate: costituzione – che al comma 1 ricomprende, nell'unico importo consolidato, tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, anche quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche;

- all'art. 68, comma 2, lettera j): *“2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: (...) j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili”.*

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'art. 4 dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sottoscritta il 15 dicembre 2021.

Art. 5 – Destinazione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021

L'articolo descrive la modalità di destinazione delle risorse decentrate costituite ai sensi dell'art. 2 della medesima Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo.

Le risorse sono destinate nel rispetto di quanto previsto all'art. 68 del CCNL 21/05/2018 e, pertanto, assicurando, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, il finanziamento dell'indennità di comparto, con riferimento al comma 4 dell'art. 33 del CCNL 22.1.2004, delle indennità del personale educativo, ai sensi dell'art. 31 comma 7 del CCNL 14/09/2000 e all'art. 6 del CCNL 5/10/2001, nonché delle indennità di funzione per il personale di VIII qualifica di cui all'art. 4 del CCNL 6/07/1995, non titolare di posizioni organizzative.

Le risorse residuali, incrementate delle somme eventualmente non ripartite negli anni precedenti, costituiscono le risorse disponibili.

Tali risorse disponibili sono destinate ai sensi dell'art. 68 comma 2 del CCNL 21/05/2018, al finanziamento delle indennità di turno, reperibilità, condizioni di lavoro, specifiche responsabilità di cui all'art. da 8 a 11 del CCDI sottoscritto il 22/01/2019, e a quanto disciplinato dall'art. 6 del medesimo CCI, in relazione agli incentivi per il personale educativo degli asili nido, e all'art. 7 per la specifica incentivazione del personale appartenente al Corpo di Polizia locale.

Il comma 4 dell'art. 5 precisa che la “decurtazione” della somma destinata al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità è applicata alle risorse stabili, ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018.

La specifica di cui al comma 6 (compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge) è riferita ai fondi per l'avvocatura interna, per il recupero evasione tributaria (imu e tari), per incentivi tecnici, derivanti da sponsorizzazione e da sanzioni al codice della strada.

La residualità tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 e l'utilizzo di cui ai commi precedenti sarà destinata al finanziamento dei premi correlati alla performance di cui all'art. 68, comma 2 lettere a) e b).

La disciplina contrattuale di riferimento si rinviene al citato articolo 68, commi 1 e 2, del CCNL 21/05/2018 titolato *“Fondo risorse decentrate: utilizzo”*:

“1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;*
- b) premi correlati alla performance individuale;*
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;*
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000*
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;*
- f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;*

- g) *compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;*
- h) *compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;*
- i) *compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;*
- j) *progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili."*

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'art. 5 dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sottoscritta il 15 dicembre 2021.

PARTE SECONDA: INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO

Art.6 - Incentivi Economici al personale educativo degli Asili Nido per l'anno 2021 – art. 31, comma 5, CCNL 14/09/2000

L'articolo 6 dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo disciplina la destinazione di una quota del Fondo risorse decentrate dell'anno 2021, pari ad € **30.000,00** ad incentivi economici rivolti a compensare le attività del personale educativo degli asili nido, purché ulteriori rispetto a quelle definite nel calendario scolastico. I fondi di che trattasi saranno ripartiti tra il personale a tempo indeterminato e liquidati in concomitanza con i compensi incentivanti la produttività collettiva, al termine del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati.

La distribuzione della suddetta quota avverrà tenuto conto:

- a) dell'impegnativa orari settimanale;
- b) del numero di settimane in cui è stata prestata l'attività ulteriore tra il 12 e il 31 luglio 2021, decurtando le giornate di assenza.

La disciplina contrattuale di riferimento per l'erogazione degli incentivi economici di che trattasi è prevista:

- all'art. 31, comma 5, del CCNL sottoscritto il 14/9/2000 stabilisce che *"(...) Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività dei nidi che per altre attività d'aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell'ambito dei progetti di cui all'art.17, co. 1, lett. a) del CCNL dell'1/4/1999; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art.15 del citato CCNL".*
- all'art. 68, comma 2 lettera b) del C.C.N.L. 21/5/2018 titolato *"Fondo risorse decentrate: utilizzo"*.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'art. 6 dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sottoscritta il 15 dicembre 2021.

PARTE TERZA: INCENTIVI ECONOMICI E COSTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art.7-Incentivazione di obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale: rafforzamento dei servizi di polizia stradale ed a tutela della sicurezza urbana, periodo luglio-dicembre 2021 e dei servizi di polizia stradale a protezione dell'utenza debole, periodo settembre-dicembre 2021 – deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 01/07/2021 - RINVIO ALL'ALLEGATO N. 1)

Con deliberazione di Giunta comunale n. 150 del 01/07/2021 sono stati condivisi i contenuti delle proposte progettuali, rispettivamente, di rafforzamento dei servizi di polizia stradale ed a tutela della sicurezza urbana, periodo luglio-dicembre 2021 e dei servizi di polizia stradale a protezione dell'utenza debole, periodo settembre – dicembre 2021, presentate dal Dirigente del Settore *"Polizia Locale e Protezione Civile"*, Dott. Vincenzo Aiello e allegate allo stesso provvedimento quali parti integranti e sostanziali.

Le azioni progettuali in argomento sono ricomprese negli obiettivi declinati all'interno del Piano della Performance 2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 24/06/2021, nell'ambito dell'incremento dei servizi a favore della sicurezza urbana attraverso la rimodulazione dell'orario di lavoro e di servizio con la previsione di misure incentivanti a favore del personale interessato.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 25/03/2021 è stato approvato il riparto e la destinazione della quota vincolata dei proventi derivanti da sanzioni al codice della strada, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 208 del

d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i., prevedendo, tra l'altro, il finanziamento della spesa ascritta all'intervento 101100155 "progetto vigilanza", per € 30.000,00, del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021.

Per il dettaglio delle azioni progettuali si rinvia all'allegato n. 1 dell'Ipotesi contrattuale.

La disciplina contrattuale di riferimento è contemplata dalle seguenti disposizioni del CCNL 21/05/2018:

- all'art. 5, comma 3, lettera b), tra le materie oggetto di confronto, "i criteri generali dei sistemi di misurazione della performance";
- all'art. 7, comma 4, lettere a) e b): "4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
 - a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
 - b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance";
- all'art. 56-quater, comma 1, lettere a) e c): "1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
 - a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;
 - (...) c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;
- all'art. 67, comma 3, lettera i): "3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
 - (...) i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b)";
- all'art. 67, comma 5, lettera b) e commi 6 e 7: "5. Gli enti possono destinare apposite risorse:
 - b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).
 - 6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. ... Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.
 - 7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.";
- all'art. 68, comma 2, lettere a) e b): "2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:
 - a) premi correlati alla performance organizzativa;
 - b) premi correlati alla performance individuale".

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'art. 7 dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sottoscritta il 15 dicembre 2021.

Art.8 - Protocollo d'Intesa Previdenza Complementare

L'art. 8 dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo richiama il Protocollo d'intesa sottoscritto con le Organizzazioni sindacali e la R.S.U. in data 21/12/2016 con il quale è stato istituito il Fondo di previdenza complementare integrativa a favore del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Como.

Per l'anno 2021, detto Fondo di previdenza complementare integrativa è alimentato per quanto previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n. n. 50 del 25/03/2021 che approva il riparto e la destinazione della quota vincolata dei proventi derivanti da sanzioni al codice della strada, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i., prevedendo, tra l'altro, il finanziamento delle spese ascritte all'intervento 10301011060 "previdenza integrativa settore vigilanza", per € 120.000,00.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'art. 8 dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sottoscritta il 15 dicembre 2021.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse decentrate per l'anno 2021 sono destinate come segue:

Destinazioni non regolate dai Contratti Collettivi Integrativi vigenti e dall'Ipotesi sottoscritta il 15/12/2021:

Descrizione	Importo
Art. 68 c. 1 CCNL 21/05/2018 - Indennità di comparto	320.000
Art.68 c.1 CCNL 21/05/2018 - Progressioni orizzontali (quota storica)	555.000
Art. 68 c.1 CCNL 21/05/2018 - Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	45.000
Art. 68 c.1 CCNL 21/05/2018 - Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	32.000
Art. 68 c. 1 CCNL 21/05/2018 - Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa	2.582
Art. 68 c.2 lett. d) - Indennità di turno	210.000
Art. 68 c.2 lett. d) - Indennità di reperibilità	85.000
Art. 68 c. 2, lett. g) CCNL 21/05/2018 - Compensi ISTAT art.70-ter	8.500
Totale	1.258.082

Destinazioni specificatamente regolate dai Contratti Collettivi Integrativi vigenti e dall'Ipotesi sottoscritta il 15/12/2021:

Descrizione	Importo
Art.68 c. 2, lettera j) CCNL 21/05/2018 - Progressioni orizzontali con decorrenza 1° gennaio anno 2021	120.000
Art. 68 c.2 lett. d) - Indennità di reperibilità (quota parte per elevazione misura dell'indennità fino ad un massimo di € 13,00 per 12 ore al giorno)	22.000
Art. 68 c. 2 lett. e) - Indennità specifiche responsabilità	35.000
Art. 68 c. 2 lett. c) - Indennità di rischio	7.000
Art. 68 c. 2 lett. c) - Indennità di disagio	8.000
Art. 68 c. 2 lett. c) - Indennità di maneggio valori	10.000
Art. 68 c. 2 lett. a) e b) - Premi correlati alla performance	582.418
Art. 68 c. 2 lett. f) - Art. 56 quinquies – Indennità servizio esterno P.L.	24.000
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21/05/2018 - Compensi professionali Avvocatura (art. 9, commi 6 e 7, d.l. 114/2014 - spese compensate e sentenze favorevoli)	48.000
Art. 68 c. 2, lett. g) - art. 113 D. Lgs. 50/2016, art. 76 D. Lgs. 56/2017 - Incentivi per funzioni tecniche	20.000
Totale	876.418

Le destinazioni da regolare afferiscono all'erogazione degli incentivi per il recupero evasione tributi locali - L. 145/2018, art. 1 c. 1091. Nessun importo è pertanto previsto.

C) effetti abrogativi impliciti

L'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sottoscritta il 15 dicembre 2021 non determina effetti abrogativi impliciti.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

L'Ipotesi contrattuale sottoscritta il 15/12/2021 è applicativa della disciplina di cui agli artt. 67 e 68 CCNL 21/05/2018 non contemplando previsioni modificative o integrative in materia di premialità come previsti, in particolare, dall'art. 17 del CCDI sottoscritto il 22/01/2019 nonché dai criteri generali dei sistemi di incentivazione, dalla metodologia di valutazione vigente e dal Regolamento sul Ciclo di gestione della performance approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 25/05/2011.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

L'art. 4 dall'Ipotesi contrattuale sottoscritta il 15/12/2021 disciplina le progressioni economiche orizzontali con decorrenza dal 1° gennaio 2021 confermando, ai fini dell'applicazione dell'istituto, sia i criteri già definiti dalle parti all'art. 13 del CCDI 22/01/2019 che la metodologia condivisa per l'individuazione del personale avente diritto elaborati nel rispetto del principio di selettività.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Parte non pertinente in quanto l'Ipotesi contrattuale sottoscritta il 15/12/2021 è applicativa della disciplina di cui agli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. 21/05/2018.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Nessuna

Como, 23 dicembre 2021

IL DIRETTORE
Settore Affari Generali ed Istituzionali –
Gabinetto - Risorse Umane
Dott. Donatello Ghezzi